

INTESTAZIONE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane

Laurea/magistrale/magistrale a ciclo unico in (<i>indicare la voce corretta</i>):	FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE Human Resources Training and Development
Classe: Interclasse	LM-51 - Psicologia & LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
Dipartimento:	Filosofia, Pedagogia e Psicologia

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento, in base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica ai sensi dell'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, gli obiettivi formativi, i contenuti, gli aspetti organizzativi e di funzionamento del Corso di laurea magistrale interclasse in *Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane*, LM-51 - Psicologia & LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, istituito presso l'Università degli Studi di Verona a partire dall'A.A. 2010/2011.

Art. 2 - Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Il Corso di laurea magistrale in *Formazione e sviluppo delle risorse umane* si propone di sviluppare le conoscenze e le competenze avanzate del sapere psicologico e pedagogico in modo integrato al fine di qualificare lo sviluppo professionale negli ambiti della formazione e dello sviluppo delle risorse umane nei contesti organizzativi.

Si propone inoltre di sviluppare la capacità di assumere la responsabilità degli interventi, di esercitare una piena autonomia professionale e di lavorare in modo collaborativo in gruppi multidisciplinari.

Si propone di potenziare la capacità di analisi delle pratiche lavorative e delle esigenze di formazione e sviluppo di individui, gruppi e organizzazioni e la capacità di progettazione, gestione, valutazione e promozione degli interventi nei differenti contesti organizzativi attraverso l'uso di appropriati metodi di indagine.

Lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze è riconducibile in prevalenza a:

- competenze relative all'analisi delle relazioni interpersonali, dei contesti organizzativi e delle pratiche lavorative per rilevare esigenze di apprendimento orientate al miglioramento, alla qualificazione e all'innovazione;
- competenze relazionali e professionali per la gestione di processi organizzativi complessi di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e competenze pedagogiche e metodologico-didattiche soprattutto per quanto riguarda l'apprendimento in età adulta e la gestione degli interventi di formazione continua.

I risultati di apprendimento, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7), per quanto concerne Conoscenza e capacità di comprensione e Capacità di applicare conoscenza e comprensione sono individuati entro le seguenti aree di apprendimento: Area Organizzazione dei saperi e dei processi, Area Relazionale, Area

Metodologica e tecnica. Per gli altri indicatori (Autonomia di giudizio, Capacità comunicative, Capacità di apprendimento) sono individuati per l'intero percorso della laurea magistrale.

Area Organizzazione dei saperi e dei processi

Conoscenza e comprensione

L'area intende sviluppare la conoscenza e la comprensione dei contesti organizzativi, delle pratiche lavorative, dei processi di formazione e sviluppo delle persone nei contesti organizzativi, delle strategie operative attivabili. Lo sviluppo di tale conoscenza e comprensione integra approcci teorici pedagogici e psicologici.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

L'area intende sviluppare la capacità di applicare conoscenze, comprensioni ed abilità di soluzione dei problemi a contesti organizzativi complessi, dimostrando un approccio professionale ai seguenti processi:

- apprendimento e sviluppo di competenze
- analisi, pianificazione e sviluppo delle risorse umane
- gestione delle conoscenze presenti a livello individuale, di gruppo e organizzativo

Area relazionale

Conoscenza e comprensione

L'area intende sviluppare la conoscenza e la comprensione dei processi nei contesti di relazione interpersonale, di gruppo, organizzativo e inter-istituzionale. Lo sviluppo di tale conoscenza e comprensione integra approcci teorici pedagogici e psicologici.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

L'area intende sviluppare la capacità di applicare conoscenze, comprensioni ed abilità di soluzione dei problemi a contesti organizzativi complessi, dimostrando un approccio professionale ai seguenti processi:

- analisi e cura delle relazioni interpersonali e di gruppo
- coordinamento di progetti formativi e di sviluppo complessi
- interazione con altri soggetti (parti sociali, istituzioni, ...) per contribuire allo sviluppo di piani formativi sia a livello territoriale che nelle reti locali, nazionali ed internazionali

Area Metodologica e tecnica

Conoscenza e comprensione

L'area intende sviluppare la conoscenza e la comprensione delle metodologie connesse all'analisi, alla progettazione, alla realizzazione e alla valutazione dei processi formativi. Lo sviluppo di tale conoscenza e comprensione integra approcci teorici pedagogici e psicologici.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

L'area intende sviluppare la capacità di applicare conoscenze, comprensioni ed abilità di soluzione dei problemi a contesti organizzativi complessi, dimostrando un approccio professionale ai seguenti processi:

- analisi, progettazione realizzazione e valutazione dei processi di formazione e di sviluppo degli apprendimenti
- costruzione di ambienti di apprendimento utilizzando strategie e tecnologie diversificate ed integrate
- ricerca, sviluppo e valutazione di conoscenze sull'apprendimento e lo sviluppo nelle organizzazioni.

Autonomia di giudizio

Capacità di integrare le conoscenze, soprattutto di carattere psicologico e pedagogico, e gestire la complessità dei processi e dei contesti, al fine di formulare giudizi e prendere decisioni responsabili con consapevolezza delle implicazioni etiche e sociali del proprio operato.

Al raggiungimento di questi risultati concorrono le attività didattiche proposte (in particolare i momenti riflessivi previsti all'interno di tali attività), lo studio personale e di gruppo, supportato anche dal tutorato assicurato dal Collegio didattico, soprattutto per quanto riguarda l'attività di tirocinio.

Il conseguimento di tali risultati verrà verificato attraverso l'analisi degli elaborati richiesti durante i vari percorsi e attraverso le prove, scritte e/o orali, di valutazione previste per i singoli corsi.

Abilità comunicative

Capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace le conoscenze, gli obiettivi, le scelte e le ragioni di queste, a interlocutori specialisti e non specialisti.

Al raggiungimento di questi risultati concorrono le attività didattiche proposte (in particolare i momenti di presentazione dei propri lavori), il tirocinio, l'elaborazione della tesi finale.

Il conseguimento di tali risultati verrà verificato attraverso l'analisi della presentazione dei lavori nell'ambito di singoli corsi e/o laboratori e attraverso la valutazione della presentazione della relazione di tirocinio e della tesi finale.

Capacità di apprendimento

Capacità di apprendimento continuo usando strumenti di riflessione e di analisi dell'esperienza, elaborando un proprio piano di sviluppo personale e professionale.

Al raggiungimento di questi risultati concorrono le attività didattiche proposte (lezioni ed esercitazioni, anche supportate in forma *blended* da un sistema di *on-line education*) e lo studio personale e di gruppo, supportato anche dal servizio di tutorato.

Il conseguimento di tali risultati verrà verificato attraverso l'analisi degli elaborati richiesti durante i vari percorsi, e attraverso le prove di valutazione, scritte e/o orali, previste per i singoli corsi.

Art. 3 - Profili e sbocchi occupazionali, e accesso a studi ulteriori

Il profilo professionale sarà caratterizzato da competenze spendibili in differenti contesti professionali:

- a) istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private di produzione e servizi;
- b) enti ed agenzie formative, enti convenzionati e cooperative coinvolti nella produzione ed offerta di servizi nell'ambito sociale, educativo e dell'assistenza;
- c) organizzazioni ed enti non-profit, associazioni, istituzioni e servizi scolastici.

Il laureato con questo profilo può collocarsi in qualità di responsabile dei processi formativi e di sviluppo delle risorse umane in contesti organizzativi, pubblici e privati, dei settori profit e non profit, con un elevato grado di autonomia nella definizione ed organizzazione delle proprie attività professionali. Inoltre, il laureato può svolgere la sua attività in modo autonomo, o all'interno di gruppi professionali o in qualità di consulente, per quanto riguarda la progettazione, realizzazione e valutazione di interventi complessi di formazione e sviluppo delle risorse umane.

Il corso prepara alla professione di:

- Specialisti nelle risorse umane – (2.5.1.3.1)
- Specialisti dell'organizzazione del lavoro - (2.5.1.3.2)
- Psicologi clinici e psicoterapeuti - (2.5.3.3.1)
- Psicologi del lavoro e delle organizzazioni - (2.5.3.3.3)
- Ispettori scolastici e professioni assimilate – (2.6.5.2.0)
- Docenti della formazione e dell'aggiornamento professionale – (2.6.5.3.1)
- Esperti della progettazione formativa e curricolare – (2.6.5.3.2)
- Consiglieri dell'orientamento – (2.6.5.4.0)

I laureati in *Formazione e sviluppo delle risorse umane* possono accedere a Master di II livello, a scuole di specializzazione, a corsi di perfezionamento e a dottorati di ricerca. Inoltre, la LM-51 permette l'iscrizione all'Albo A degli psicologi, previo tirocinio obbligatorio ed esame di stato.

Art. 4 - Durata del Corso di laurea magistrale

Il Corso di laurea magistrale in *Formazione e sviluppo delle risorse umane* (di seguito denominato Corso di laurea magistrale) ha durata di due anni.

Art. 5 - Crediti formativi universitari per il conseguimento della laurea magistrale

Per conseguire la laurea magistrale in *Formazione e sviluppo delle risorse umane* lo studente deve aver acquisito, complessivamente, 120 crediti formativi universitari (di seguito denominati CFU). La valutazione dei crediti riconoscibili verrà effettuata tenuto conto del tipo di esami sostenuti la cui tipologia deve essere coerente con i settori disciplinari previsti dall'ordinamento del corso.

Art. 6 - Offerta formativa

Il Piano di studio del Corso di laurea magistrale in *Formazione e sviluppo delle risorse umane* prevede che lo studente, al momento dell'immatricolazione, indichi la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio; può comunque modificare la sua scelta, che deve però diventare definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno (cfr. art. 1, comma 3 del DM 16/3/2007). In base alla scelta operata, lo studente è tenuto a seguire il percorso indicato dal relativo Piano di Studi.

Gli studenti sono tenuti a seguire il Piano di studi previsto al momento dell'immatricolazione.

Gli studenti sono tenuti a rispettare la suddivisione dei corsi nell'arco dei biennio. Nello specifico: a) uno studente iscritto al primo anno può sostenere gli esami del secondo anno a condizione di aver già superato tutti gli insegnamenti del primo; b) uno studente iscritto al secondo anno può sostenere indifferentemente gli esami del primo e del secondo anno. Sono esclusi da tale limitazione i crediti in ambito D e F.

Art. 7 - Requisiti di ammissione al corso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale interclasse LM-51 e LM-57 occorre essere in possesso di un diploma di laurea triennale, di un diploma di laurea quadriennale, di un diploma universitario triennale o di qualsiasi altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

Requisiti curriculari

I laureati triennali devono dimostrare di aver acquisito almeno 90 CFU nei SSD qualificanti (M-PED, M-PSI, M-FIL, SPS); di questi, almeno 36 CFU nei settori M-PSI e almeno 36 CFU nei settori M-PED, per i laureati che intendano iscriversi alla LM-57, e almeno 80 CFU nei settori M-PSI per i laureati che intendano scegliere la LM-51. Le eventuali carenze curriculari devono essere colmate prima dell'iscrizione alla laurea magistrale, sostenendo esami singoli presso l'Università di Verona o altro Ateneo.

Al fine di adeguarsi agli standard degli indirizzi della Commissione europea EuroPsy (<http://www.inpa-europsy.it/>) che propone una precisa descrizione del percorso formativo necessario per l'integrazione di tutti i laureati in psicologia nei paesi europei, si puntualizza il fatto che per il riconoscimento europeo del titolo di studio in LM-51, conseguito nella presente LM interclasse, e per essere ammessi alla prova finale nella classe LM-51, è necessario che nel percorso universitario (CdS triennale + CdS magistrale) lo studente, oltre ad aver superato tutti gli esami previsti dal proprio curriculum, abbia maturato un numero di CFU nei SSD M-PSI, pari ad almeno 130.

Conoscenze per l'accesso

- Lo studente che richieda l'accesso alla laurea magistrale dovrà essere, in primis, in possesso dei requisiti curriculari previsti per accedere a quel corso. Nessuna altra valutazione potrà prescindere da questa.

- Per gli studenti che abbiano conseguito una votazione di laurea superiore o uguale a 100/110, l'accesso al corso non prevede ulteriori verifiche delle conoscenze per l'accesso.

- Per gli studenti che non si trovino in tali condizioni, è prevista una prova di accertamento delle conoscenze in ambito psicologico e pedagogico, differenziata a seconda della classe di laurea richiesta all'immatricolazione. Le modalità di tale prova saranno stabilite da una apposita commissione di valutazione delle conoscenze per l'accesso, nominata dal Collegio Didattico.

Art. 8 - Norme per il passaggio interclasse nel medesimo corso

Gli iscritti indicano al momento dell'immatricolazione la classe nella quale intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le proprie scelte sino al momento dell'iscrizione al secondo anno. Per il passaggio è richiesto il superamento della prova prevista per la valutazione delle conoscenze per l'accesso alla classe di laurea corrispondente. Inoltre è necessario il possesso di almeno 66 CFU nei settori M-PED per i laureati che intendano passare dalla classe LM-51 alla classe LM-57, e di almeno 101 CFU nei settori M-PSI per i laureati che intendano passare dalla classe LM 57 alla classe LM 51.

Art. 9 - Norme per i trasferimenti e passaggi

Il Collegio Didattico è competente per il riconoscimento dei crediti conseguiti dallo studente, con relativo punteggio, in altri Corsi di Laurea dell'Università di Verona o in corsi attivati in altri Atenei. In caso di trasferimento dello studente da altro corso di laurea, questo può aver luogo solo a seguito della presentazione di una dettagliata documentazione rilasciata dalla sede di provenienza, che certifichi gli esami svolti con relativa valutazione e crediti maturati.

Art. 10 - Riconoscimento di titoli di studio

In caso di presentazione di titoli di studio conseguiti presso altri Atenei, italiani e stranieri, la valutazione dei crediti riconoscibili verrà effettuata tenuto conto del tipo di esami sostenuti la cui tipologia deve essere coerente con i settori disciplinari previsti dalle tabelle delle classi LM-51 Psicologia e LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, e con l'ordinamento del corso. Nel caso in cui per gli esami sostenuti non sia precisato il numero di crediti conseguiti, si adatterà il principio di calcolare il numero di crediti riconoscibili in base al tipo di esame sostenuto (ad es: semestrale, annuale).

Per quanto riguarda attestati di attività di studio presso altri Atenei, italiani e stranieri, qualora non sia precisato il numero di crediti conseguiti, l'attribuzione dei crediti verrà effettuata tenuto conto dell'attività svolta e del numero di ore di impegno indicate per l'espletamento dell'attività stessa.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 11 – Il Collegio Didattico

L'organo didattico competente per quanto concerne la definizione degli obiettivi, dei contenuti e delle modalità organizzative e di funzionamento del presente Corso di laurea magistrale è il *Collegio didattico in Scienze della Formazione nelle organizzazioni*

La composizione del Collegio didattico è disciplinata dall'art. 35 dello Statuto attualmente vigente. I professori aggregati, supplenti e a contratto fanno parte del Collegio per la durata dell'anno accademico nel quale è stato loro conferito l'insegnamento; i rappresentanti degli studenti fanno parte del Collegio per la durata del loro mandato, fissato dall'apposito Regolamento di Ateneo. Il Presidente, eletto da tutti i componenti del Collegio didattico, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Nelle adunanze del Collegio didattico funge da segretario un componente del Collegio, a rotazione annuale.

Il Collegio didattico nomina, tra i docenti afferenti alla presente laurea magistrale, uno o più docenti coordinatori.

Art. 12 - Programmazione dell'attività didattica

I piani didattici proposti definiscono l'articolazione degli insegnamenti e determinano, coerentemente con gli obiettivi formativi del corso, il numero di crediti attribuiti ad ogni attività

formativa. L'articolazione delle attività formative è disegnata in conformità all'ordinamento del corso, che ripartisce i crediti tra gli ambiti e i settori scientifico disciplinari previsti nella Classe LM-51 – Psicologia e LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua.

Il Collegio didattico determina annualmente la ripartizione degli insegnamenti nel biennio, predisponendo il Piano degli Studi del Corso di laurea in *Formazione e sviluppo delle risorse umane*, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, nel quadro dettagliato delle attività formative, in modo da rispettare la attribuzione dei crediti alle diverse tipologie di attività formative del corso di studi. Determina inoltre annualmente il quadro dettagliato delle attività formative, indicando gli insegnamenti attivati, l'attivazione di eventuali esercitazioni, laboratori, seminari tirocini o stage coordinati ai corsi già previsti e l'eventuale attivazione di corsi complementari a scelta dello studente; fra le attività formative a scelta dello studente, possono essere compresi tutti gli insegnamenti attivati presso l'Università degli Studi di Verona e le altre attività riconosciute dall'Ateneo;

Sarà cura del Presidente del Collegio didattico fornire adeguata pubblicizzazione della programmazione dell'attività didattica e di ogni altra informazione relativa all'organizzazione della didattica in accordo con il Direttore del Dipartimento.

Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento didattico del corso di studio, l'articolazione della programmazione dell'attività didattica è suscettibile di modifiche per quanto riguarda la ripartizione degli insegnamenti nei periodi di studio, l'attivazione di eventuali esercitazioni, corsi di laboratorio, seminari, tirocini, stage coordinati ai corsi già previsti e l'introduzione di eventuali sbarramenti e propedeuticità tra gli insegnamenti. Queste informazioni sono parte integrante della programmazione dell'attività didattica.

Art. 13 - Modalità di svolgimento della didattica

Il Collegio didattico elabora annualmente il programma delle attività didattiche, definendo l'articolazione degli insegnamenti, nonché individuando, con l'accordo dei docenti interessati, i responsabili degli insegnamenti e delle diverse attività formative. Il Collegio didattico valuta e approva le proposte formulate dai docenti sui contenuti e le modalità di svolgimento delle attività didattiche e degli esami.

Le forme di svolgimento della didattica possono comprendere:

- Lezioni in presenza e/o on line (6 ore per CFU)
- Esercitazioni e attività di laboratorio (12 ore per CFU)
- Seminari (6 ore per CFU)
- Tirocinio e stage (25 ore per CFU)

I programmi e le modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative, e la loro articolazione secondo le varie forme possibili di svolgimento della didattica, saranno indicate dai docenti responsabili delle singole attività formative prima dell'inizio di ogni anno accademico e rese tempestivamente pubbliche sulla pagina web di Ateneo.

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilite nel presente regolamento.

Art. 14 - Manifesto annuale degli studi e Guida dello studente

Il Collegio didattico predisponde annualmente il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico, da proporre in tempo utile al Consiglio di Dipartimento; in esso vengono specificati tutti gli elementi richiesti dal Regolamento didattico di Ateneo.

Il Collegio didattico individua annualmente le informazioni da inserire nella *Guida dello studente* relativa al successivo anno accademico, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto dei requisiti e degli indicatori di trasparenza richiesti. Essa contiene, in particolare:

- a) il testo aggiornato del presente Regolamento didattico;
- b) l'elenco e il calendario-orario dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative, ripartiti per ogni anno del Corso di laurea;
- c) il programma dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative;

- d) il calendario delle prove di valutazione del profitto e delle prove finali;
- e) i nominativi dei docenti e dei loro collaboratori, nonché i loro recapiti presso la struttura didattica di appartenenza;
- f) l'orario e le modalità di ricevimento degli studenti da parte dei docenti;
- g) i nominativi dei rappresentanti degli studenti e i loro recapiti, salvo indicazione contraria degli interessati;
- h) l'indicazione degli uffici, dei servizi e degli organi appartenenti alla struttura didattica, nonché la loro composizione;
- i) l'indicazione degli orari di apertura degli uffici e dei servizi della struttura didattica;
- j) la localizzazione della sede della struttura didattica.

Art. 15 - Altre attività formative

Attività a libera scelta

Una quota di crediti corrispondenti all'attività formativa dell'intero biennio, determinata dal presente Regolamento in 9 CFU, è riservata alla scelta autonoma dello studente. Questa scelta può essere orientata verso corsi/esami non seguiti/sostenuti in precedenza o verso altre attività (seminari, convegni, corsi di formazione etc.) ritenute dal Collegio didattico coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studi.

Tirocinio

Le attività di tirocinio e stage, a cui sono attribuiti 9 CFU (pari a 225 ore), sono finalizzate a far acquisire allo studente una conoscenza diretta in settori di particolar utilità per l'inserimento nel mondo del lavoro e per l'acquisizione di abilità specifiche d'interesse professionale. Tali attività si svolgono in Aziende ed Enti accreditati presso l'Ateneo, sotto la responsabilità di un tutor, appartenente a dette strutture, coordinato a sua volta dal responsabile del tirocinio presso la struttura didattica competente. Gli iscritti alla LM-51 dovranno svolgere il tirocinio presso Aziende, Enti e Strutture in cui il tutor interno sia iscritto all'Albo A degli psicologi.

Al termine del tirocinio, lo studente deve presentare una relazione scritta. Tale relazione, controfirmata dal tutor, viene valutata dal responsabile del tirocinio presso la struttura didattica. La valutazione è riportata nel libretto di frequenza dello studente, insieme ai crediti acquisiti per l'attività svolta.

Lingua straniera

Per quanto riguarda la lingua straniera, lo studente

- se sceglie di sostenere l'esame in una lingua diversa da quella del precedente corso di studio triennale, è tenuto a dimostrare una conoscenza della lingua a livello B1 completo o superiore
- se sceglie di sostenere l'esame nella stessa lingua del precedente corso di studio triennale, è tenuto a dimostrare una conoscenza della lingua a livello B2 completo o superiore.

Art. 16 - Attribuzione di compiti didattici e obblighi dei docenti

1. Il Collegio didattico, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, prima dell'inizio di ogni anno accademico propone al Consiglio di Dipartimento l'affidamento ai docenti, nel rispetto delle relative norme giuridiche, dei compiti formativi previsti, stabilendo l'articolazione delle attività didattiche e il connesso orario, secondo quanto precisato nel presente Regolamento.

2. Ciascun docente è tenuto ad indicare le proprie attività didattiche e formative negli appositi registri, attenendosi alle specifiche disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 17 - Calendario didattico

Il periodo ordinario per lo svolgimento delle attività formative inizia, di norma, per ciascun anno accademico, il 1° ottobre, nel rispetto del calendario di Ateneo stabilito annualmente dal Senato Accademico.

Il Collegio didattico, considerate le esigenze di funzionalità dei percorsi didattici di propria competenza, sentiti i rappresentanti degli studenti al fine di verificare un'adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio, formula al Consiglio di Dipartimento le proposte per lo svolgimento delle attività formative.

Il Presidente del Collegio didattico, affiancato da una commissione nominata ad hoc, ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, sentiti i docenti interessati, tenuto conto delle esigenze di funzionalità del complessivo percorso didattico e verificata l'adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio, predispone il calendario delle lezioni e delle altre attività formative.

L'orario delle lezioni viene reso noto con affissione all'Albo ufficiale del Corso di studio e pubblicizzazione sul sito web del Dipartimento prima dell'inizio dei singoli corsi di insegnamento e delle altre attività formative.

I docenti, di norma, non possono impartire più di sei ore settimanali di lezione per ogni corso di insegnamento, distribuite in almeno due giorni. Ciascun docente è tenuto ad indicare le proprie attività didattiche e formative negli appositi registri, attenendosi alle ulteriori disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.

In caso di assenza o di temporaneo impedimento, i docenti sono tenuti ad informare tempestivamente gli studenti e il Presidente del Collegio didattico, tramite gli Uffici di segreteria della struttura didattica, e a comunicare ai medesimi, nel contempo, il giorno e l'ora nei quali la lezione sarà recuperata.

Previa autorizzazione del Presidente del Collegio didattico, i docenti possono temporaneamente derogare alle disposizioni relative alla distribuzione settimanale delle ore di lezione per recuperare lezioni non tenute, per sostituire docenti assenti o impediti, o per fare fronte ad impegni accademici sopravvenuti. Ulteriori deroghe, riferite ad interi periodi di attività didattica, possono essere autorizzate soltanto dal Collegio didattico, previa verifica delle conseguenze sulla ripartizione dei tempi di frequenza e di studio.

Art. 18 - Esami di profitto

Con riferimento al Regolamento didattico di Ateneo, art. 21, in base a quanto disposto dal Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in *Formazione e sviluppo delle risorse umane*, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un giudizio di approvazione o di esito negativo.

Gli esami di profitto possono svolgersi in un'unica prova (orale, scritta o pratica) o articolarsi in più prove. Della predisposizione della prova pratica e/o scritta e della relativa valutazione è responsabile l'intera commissione di esame. La valutazione della preparazione dello studente può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove scritte, pratiche o in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso, o alla fine di ciascun modulo, ove il corso sia organizzato in moduli, o alla conclusione del corso medesimo. Per ogni insegnamento c'è una sola prova di accertamento verbalizzata e dunque un solo voto.

Non può essere ripetuto l'esame o altra verifica del profitto già verbalizzato con esito positivo.

Le prove orali di esame sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati.

Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; il voto minimo per il superamento degli esami, e l'attribuzione dei crediti relativi, è 18/30; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere concessa, all'unanimità, la lode.

Gli esami di profitto si tengono in tre sessioni, estiva (giugno - luglio), autunnale (settembre) ed invernale (gennaio - febbraio dell'anno successivo); ognuna prevede due appelli. Durante il periodo di esami le lezioni tacciono. Non esiste un numero massimo di esami di profitto che lo studente può sostenere nelle singole sessioni. Lo studente che si sia ritirato dall'esame o non l'abbia superato può ripresentarsi all'appello successivo. Nella sessione invernale si possono sostenere tutti gli esami dei corsi del primo semestre, oltre a quelli degli anni precedenti. Ulteriori sessioni potranno autonomamente essere stabilite dal Collegio didattico, entro finestre prestabilite, al fine di non sovrapporre di norma gli esami alle lezioni. Sarà poi ogni singolo docente che a sua discrezione stabilirà il ricorso o meno a tali appelli straordinari.

Per quanto concerne l'attribuzione di ogni singolo esame alle sessioni ufficiali è stabilito che gli esami sostenuti dal 1 aprile al 31 luglio sono attribuiti alla sessione estiva; gli esami sostenuti nel periodo 1 agosto - 31 dicembre sono attribuiti alla sessione autunnale; gli esami sostenuti nel periodo 1 gennaio - 31 marzo sono attribuiti alla sessione invernale.

I CFU acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 19 - Commissioni esami di profitto

Le commissioni di esame di profitto, disciplinate dall'art. 22 del RDA, sono nominate dal Presidente del Collegio didattico o, su sua delega, dai responsabili delle strutture didattiche, su proposta dei titolari degli insegnamenti, di norma all'inizio di ogni anno accademico o di ogni semestre. Esse sono costituite da almeno due membri, dei quali uno, con funzioni di Presidente, deve essere titolare dell'insegnamento. Nel caso in cui alla realizzazione di un singolo corso di insegnamento contribuiscano più docenti, la presidenza può essere assunta da ognuno di questi.

Per ciascuna commissione deve essere nominato almeno un membro supplente, per il caso di impedimento o assenza di membri effettivi diversi dal titolare dell'insegnamento. In caso di assenza o impedimento del Presidente della commissione, questi è sostituito da un altro professore ufficiale, nominato Presidente del Collegio didattico, su sua delega, dai responsabili delle strutture didattiche.

Il Presidente della commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali. Il verbale d'esame, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso dal Presidente della commissione agli uffici competenti entro 20 giorni dalla data dell'appello.

Art. 20 - Prova finale per il conseguimento del titolo

Per il conseguimento della laurea magistrale, lo studente, dopo aver superato le prove di valutazione relative a tutti i corsi di insegnamento e a tutte le attività formative, così come previsto nel proprio piano degli studi, deve superare una prova finale, cui sono attribuiti 15 CFU.

La prova finale può consistere nella realizzazione di una rassegna critica della bibliografia su uno specifico tema, di un progetto di ricerca (sperimentale o empirica), di un'analisi critica di un caso professionale, di un progetto di intervento di formazione e sviluppo nelle organizzazioni.

La preparazione della tesi, di qualsiasi tipologia scelta, deve comprendere: la definizione concettuale del fenomeno e l'analisi della letteratura, la individuazione del metodo di analisi/studio, una discussione finale, la scrittura del lavoro, seguendo i convenzionali criteri espositivi previsti dal campo disciplinare scelto e/o specifiche eventuali indicazioni di editing.

Sia nel caso del progetto di ricerca che di analisi di caso professionale si richiede la messa in atto di tutte le procedure che garantiscano la adeguatezza etico/deontologica.

Lo studente può proporre una tematica ed una tipologia di tesi finale ad un docente, che può accettare di divenire relatore. Ogni docente dell'Ateneo può essere relatore di tesi finale purché lo studente abbia superato un esame nella disciplina del settore scientifico disciplinare di afferenza del docente stesso e che il docente faccia parte del Collegio didattico.

La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Presidente del Collegio didattico, la cui composizione è disciplinata nel RDA (Art. 25 comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo).

In accordo con il relatore la tesi finale può essere compilata e discussa in lingua inglese.

Per la determinazione del voto di laurea la media dei voti d'esame è calcolata tenendo conto di tutte le prove, in qualsiasi ambito del piano di studio individuale siano inserite, che diano luogo a un voto espresso in trentesimi. Tale media è ponderata in base al numero di CFU corrispondenti a ciascuna prova.

La Commissione dispone di centodieci punti qualunque sia il numero dei suoi componenti; il voto minimo per il superamento dell'esame è di 66/110; qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, all'unanimità può essere concessa la lode.

Art. 21 – Forme di tutorato

Il Collegio didattico mette a disposizione degli studenti forme di tutorato, anche a distanza, definite annualmente secondo le esigenze specifiche individuate.

Art. 22 - Iscrizione di studenti impegnati a tempo parziale

Lo studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo, per giustificate ragioni di lavoro, familiari, di salute o per altri validi motivi può concordare, all'atto dell'immatricolazione, un percorso formativo con un numero di crediti (di seguito denominati CFU) non superiore a quaranta e non inferiore a venti per ogni anno.

Possono fruire del regime di studi a tempo parziale (*part-time*) tutti gli studenti che presentino domanda entro il 1°settembre di ogni anno.

Lo studente mantiene lo *status* di studente *part-time* sino a sua richiesta specifica di ripristino del regime di studi a tempo pieno (*full-time*), da presentarsi entro il 1°settembre di ogni anno.

Il regime di studi *part-time*, disciplina esclusivamente la durata della carriera universitaria e i relativi oneri economici, permettendo allo studente di conseguire il titolo di studio, senza ricadere nella condizione di fuori corso, per il doppio della durata normale del corso stesso, equivalente a quattro anni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in ordine al regime di studi *part-time*, si fa rinvio al Regolamento di Ateneo per gli studenti.

Art. 23 – Docenti del corso

Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Collegio didattico, attribuisce gli insegnamenti ai docenti sulla base delle loro competenze scientifiche nell'ambito delle discipline previste dall'ordinamento.

I docenti del corso di laurea sono attivamente impegnati in attività di ricerca rilevanti per le tematiche caratterizzanti il profilo del corso di laurea.

Art. 24 - Ricevimento degli studenti

In base al Regolamento didattico di Ateneo, art, 30, i docenti sono tenuti ad assicurare un minimo di due ore settimanali per il ricevimento degli studenti, secondo un calendario predisposto annualmente dalle singole strutture didattiche, prima dell'inizio dell'anno accademico.

Il Presidente del Collegio didattico assicura l'adeguata pubblicizzazione degli orari di ricevimento dei docenti.

Art. 25 - Norme finali

Il presente Regolamento viene approvato ed emanato secondo le procedure previste dallo Statuto dell'Università di Verona.